



Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette

STATUTO

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA GUARDIE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE, avente come sigla A.I.G.A.P. Associazione federativa a diffusione nazionale retta dal presente statuto e dalle norme legislative vigenti.

Art. 2

SEDE LEGALE

La sede legale è sita in Pisa presso la sede del Parco Naturale Regionale Migliarino – S. Rossore – Massaciuccoli, loc. Cascine Vecchie.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art. 4

FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, si professa laica ed autonoma e si prefigge i seguenti scopi:

- Realizzare una tutela ed una fruizione ottimale dei parchi e delle aree protette operando per rendere il profilo professionale del Guardiaparco il più funzionale ed efficace possibile
- Rappresentare la categoria professionale dei Guardiaparco e tutelarne l'onorabilità, la professionalità e le prerogative
- Promuovere l'aggiornamento professionale dei Guardiaparco attraverso:
 - l'istituzione di un Centro Nazionale di documentazione avente la caratteristica di osservatorio permanente tecnico legislativo che operi mediante la pubblicazione e la divulgazione di circolari, bollettini, notiziari, riviste, audiovisivi ed ogni altro mezzo ritenuto utile ed idoneo al raggiungimento dello scopo sociale;
 - mostre e seminari di studio sui principali problemi inerenti lo sviluppo e la gestione delle aree protette, con particolare riferimento al ruolo della vigilanza, allo scopo di migliorare il servizio, sulla base delle esperienze acquisite nelle proprie sedi di lavoro;
 - l'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale sulle tematiche inerenti l'ambiente, le aree protette e comunque qualunque materia attinente alla professione del Guardiaparco.
 - la sensibilizzazione degli Enti Gestori delle Aree Protette e la collaborazione con essi a provvedere all'aggiornamento professionale dei Guardiaparco, intervenendo nei confronti delle Amministrazioni Centrali e periferiche competenti in materia di ambiente e formazione professionale;
 - esperienze operative reciproche di Guardiaparco e personale tecnico tra le aree protette italiane ed internazionali, anche d'intesa con gli Enti gestori e le Pubbliche Amministrazioni.
- Proporre soluzioni e provvedimenti inerenti la gestione delle Aree protette agli organi competenti con particolare riferimento al ruolo del Guardiaparco.

- Organizzare in via diretta o tramite collaborazione con altre associazioni o Enti pubblici attività e progetti di educazione ambientale, di educazione alla sostenibilità, di cooperazione tra i popoli e di informazione sulla professione del Guardiaparco e sul sistema delle aree protette.
- Collaborare con Associazioni ed Enti i cui fini istituzionali comprendano la salvaguardia dell’Ambiente.
- Promuovere attività culturali ricreative sportive per soci.

Art. 5

PARTECIPAZIONE

L’appartenenza dei soci è volontaria. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, Enti ed Associazioni che intendono contribuire al raggiungimento delle medesime finalità e scopi, non contrastanti con quelli dell’ AIGAP.

Art. 6

SOCI

I soci si distinguono in effettivi, onorari, ordinari.

I Soci effettivi sono i dipendenti della Pubblica Amministrazione inquadrati nel profilo professionale della vigilanza delle aree protette. Essi sono ammessi previa dimostrazione della loro qualifica e deliberazione del Consiglio Direttivo (C.D.) della sezione territoriale.

I Soci onorari sono coloro che, dimostrando particolare impegno personale, culturale e professionale, sostengono la vita dell’AIGAP. La loro ammissione, previa presentazione di almeno un membro del C.D. della sezione, viene da esso deliberata.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’AIGAP, partecipando alle iniziative sociali nelle varie sezioni ed usufruiscono dei servizi messi a disposizione dei soci. La qualifica di socio ordinario viene rilasciata previa semplice iscrizione a pagamento della tessera sociale presso la sezione.

I soci onorari ed ordinari hanno diritto di voto consultivo e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 7

QUOTE SOCIALI

Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal C.D. dell’AIGAP per le varie categorie dei soci. I soci ordinari scadono annualmente. I soci onorari ed effettivi scadono tramite disdetta scritta e devono versare la quota all’inizio dell’anno sociale.

Art. 8

DIMISSIONI

La qualifica di socio si perde per:

- recesso
- morosità
- sospensione o radiazione.
 - Le dimissioni del socio onorario ed effettivo dovranno essere presentate a mezzo lettera. Il socio che per legittimo motivo abbia cessato di far parte dell’AIGAP, qualora intenda rientrarvi, andrà soggetto alla formalità dell’ammissione. Il socio effettivo che cessa il proprio rapporto di lavoro perde la qualifica e può chiedere al C.D. della sezione, con le modalità previste dal presente statuto, la qualifica di socio onorario, fermo restando la possibilità di diventare socio ordinario.
 - Qualora il socio non provveda al versamento della quota sociale entro il termine fissato dal C.D. e per somme dovute all’Associazione a qualsiasi titolo, entro un

mese dall'invio dei relativi conti e nonostante sollecitazione scritta, non provvederà a regolarizzare la sua posizione, decade per morosità.

- Il socio che commette azioni penalmente perseguibili o che lede gli interessi dell'AIGAP entro e fuori dell'Associazione stessa e che deliberatamente non si attiene al regolamento interno e al presente statuto, verrà sospeso temporaneamente o, se giudicato per fatti gravi, radiato dalla stessa in modo definitivo. Il procedimento verrà pronunciato con votazione segreta e a maggioranza del C.D. dell'AIGAP.

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a ricevere copia dello Statuto Sociale e dei suoi aggiornamenti;
- a conoscere il bilancio e conto economico, le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, le decisioni del C.D. e l'attività dell'Associazione tramite notiziari;
- a partecipare alle attività collettive, quali seminari, visite, ecc.;
- a presentare suggerimenti e proposte che interessino l'andamento dell'Associazione;
- come soci effettivi ad intervenire alle assemblee e a prendere parte alla discussione con diritto di voto consultivo.

Ogni socio è tenuto:

- al pagamento della quota sociale;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti sociali, che egli con l'atto della firma della domanda di ammissione implicitamente dichiara di conoscere ed accettare.

ANNO SOCIALE - PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 10

ANNO SOCIALE

L'anno sociale coincide con l'esercizio finanziario, entrambi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 11

ENTRATE

Le entrate dell'AIGAP sono costituite da:

1. una percentuale della quota di iscrizione di ogni socio. La quota di iscrizione è uguale in tutte le sezioni. La percentuale viene stabilita nel minimo dal C.D. dell'Associazione e può essere aumentata dalle singole sezioni previa delibera del C.D. della sezione;
2. i contributi di Amministrazioni Pubbliche nazionali, regionali, locali, da Istituto di Credito ed Enti in genere;
3. donazioni, sovvenzioni, lasciti di soci e terzi espressamente destinati all'AIGAP e da introiti di qualsiasi natura.
4. Sponsorizzazioni dirette per specifici progetti o iniziative e inserzioni pubblicitarie su periodici o pubblicazioni edite dall'Associazione.
5. Le quote di partecipazione a particolari eventi formativi

Le entrate delle sezioni sono costituite da:

1. una percentuale della quota di iscrizione di cui al punto A.;
2. contributi di Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Credito ed Enti in genere, destinati espressamente alla Sezione;
3. sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci e terzi nonché introiti di qualsiasi natura espressamente destinati alla sezione.

Art. 12

ECCEDENZE

L'eccedenza passiva di ogni esercizio dovrà essere riportata a nuovo nell'esercizio salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci per il ripianamento che può avvenire mediante contribuzione straordinaria.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- 10% minimo a fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, nuove attrezzature ed impianti.

Art. 13

AVANZI DA SCIOGLIMENTI

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato da almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea, gli eventuali fondi residui e patrimoniali saranno devoluti ad Enti ed Organizzazioni che non abbiano finalità di lucro scelti dall'Assemblea stessa.

In caso di scioglimento di una sezione, deliberato dai 2/3 dei soci presenti, previa l'approvazione del C.D. dell'AIGAP, i fondi residui saranno incamerati dall'Amministrazione centrale dell'Associazione.

SEZIONI

Art. 14

ISTITUZIONE DELLE SEZIONI

L'AIGAP istituisce con apposita deliberazione del C.D. le sezioni. Esse sono le organizzazioni di primo grado per l'elaborazione e la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

La circoscrizione territoriale della sezione coincide di regola con la Regione. Qualora condizioni particolari lo richiedano il C.D. dell'Associazione può istituire sezioni sub-regionali e/o interregionali. La sezione può essere istituita quando almeno dieci soci effettivi ne chiedano la formazione mediante formale richiesta al Presidente dell'AIGAP, in casi particolari e significativi, a maggioranza assoluta, il C.D. dell'Associazione può istituire o sciogliere una sezione con un numero di soci inferiore a dieci.

Ove particolari condizioni lo richiedano, il C.D. dell'Associazione può istituire sezioni sub-regionali e interregionali, determinandone l'ambito territoriale.

Art. 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DI SEZIONE

Assemblea di sezione.

L'Organo deliberante della sezione è l'assemblea dei soci iscritti alla sezione.

L'Assemblea è convocata:

- per eleggere il Comitato Direttivo della sezione, il Revisore dei conti, i delegati all'Assemblea dell'Associazione in ragione di uno ogni dieci soci effettivi, o frazione di dieci, iscritti alla data della convocazione dell'Assemblea nazionale;
- per approvare il bilancio consuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno, tale bilancio dovrà essere inviato all'AIGAP entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SEZIONE

Hanno diritto a partecipare all'assemblea di sezione, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci effettivi operanti nella o nelle regioni costituenti la sezione in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti alla data della convocazione.

Art. 17

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente della sezione con avviso contenente l'ordine del giorno che deve essere comunicato ai soci iscritti alla sezione ed all'Associazione, almeno 15 giorni prima e che è affisso in ogni caso all'albo della sezione.

Tale avviso deve essere trasmesso a mezzo fax presso le sedi delle aree protette dove svolgono l'attività i soci afferenti alla sezione.

Art. 18

PERIODICITA' E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea di sezione è convocata in via ordinaria per il rinnovo del Comitato Direttivo di Sezione per i motivi di cui all'art. 22 del presente Statuto.

L'Assemblea di sezione è convocata in via straordinaria ogni qualvolta la situazione e l'attività della sezione lo richiedano. È inoltre convocata su richiesta di almeno 1/3 dei soci ovvero per iniziativa del C.D. dell'Associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci effettivi presenti.

Art. 19

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della sezione ed in sua assenza dal Vicepresidente; mancando quest'ultimo l'assemblea è presieduta dal membro del Comitato Direttivo decano dell'AIGAP. Il Presidente nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 20

VOTAZIONI

Ogni socio vota esclusivamente nell'assemblea della sezione di appartenenza, ha uguale diritto di voto, può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. La votazione è effettuata a scrutinio segreto per l'elezione del Comitato Direttivo e nei casi in cui sia implicito il giudizio su

persone. L'assemblea può decidere a maggioranza di esprimere anche in tali casi il voto palese.

Art. 21

COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE

Il Comitato Direttivo della sezione è eletto dall'assemblea dei soci della sezione; è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri sulla base di quanto stabilito dalla stessa assemblea di sezione. Il potere e le attribuzioni del Comitato Direttivo sono determinati dall'Assemblea oltre quelli attribuiti dal presente Statuto. I Consiglieri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 22

DECADENZA DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo di Sezione si rinnova in via ordinaria ogni tre anni.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo di sezione può nominare in loro sostituzione altri soci, fra i primi non eletti al Comitato stesso nell'ultima elezione valida, fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora vengano a mancare per dimissioni o altre cause due terzi dei membri del Comitato Direttivo di sezione si intende decaduto l'intero Comitato e dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina di tutti i consiglieri. Gli organi direttivi sezionali, se non rinnovati nei termini di cui sopra, sono considerati decaduti e il C.D. dell'AIGAP provvederà alla convocazione dell'Assemblea di sezione per l'elezione di nuovi organi direttivi.

Art. 23

CONVOCAZIONE COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE

Il Comitato Direttivo di sezione si riunisce quando il Presidente lo giudica necessario o qualora sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano ai Direttivi Regionali o al Direttivo Nazionale, decadono dopo cinque assenze consecutive non giustificate, al loro posto subentrano i primi non eletti o, in mancanza, altro socio individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

NOMINA DELLA CARICHE DEL C.D. DI SEZIONE

Il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere sono nominati dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione tra i membri del Comitato Direttivo stesso.

Art. 25

INCARICHI DEI MEMBRI DEL C.D. DI SEZIONE

Il Comitato Direttivo assegna ai suoi componenti incarichi specifici.

Può nominare commissioni di lavoro che ad esso rispondono del loro operato.

Art. 26

PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente della sezione:

- dirige la sezione con l'esecuzione di tutte le deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo e rappresenta la sezione a tutti gli effetti anche di fronte a terzi;

- nomina un segretario fra i consiglieri. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della sezione. Egli è, inoltre, membro di diritto dell'assemblea dell'Associazione.

Art. 27

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri

L'Associazione determina le linee e gli orientamenti generali secondo i quali devono svilupparsi le iniziative e le attività delle sezioni.

Art. 28

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione stessa. Essa è costituita dai Presidenti delle sezioni, nonché da un numero di delegati eletti dalle assemblee di sezione in ragione di un delegato ogni dieci soci o sua frazione, della sezione.

All'assemblea Nazionale si attuano le norme, in quanto applicabili, del presente Statuto per la convocazione, la discussione e le deliberazioni, negli articoli che regolano le assemblee di sezione.

Art. 29

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L'assemblea Nazionale è convocata per eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Revisore dei conti ed ogni anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea dell'Associazione è convocata, altresì, in via straordinaria, con deliberazione del C.D., ogni qualvolta la situazione e le attività dell'AIGAP lo richiedano. L'assemblea, inoltre, delibera sul programma e le iniziative di carattere generale da attuare o che le sezioni propongono; determina, altresì, l'ammontare delle quote sociali e la percentuale minima di spettanza dell'Associazione.

l'assemblea Nazionale è convocata tramite avviso contenente l'ordine del giorno pubblicato sul sito internet dell'associazione e inviato a mezzo fax presso le aree protette dove prestano servizio i soci dell'associazione.

Art. 30

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'assemblea straordinaria competono le modifiche da apportare allo Statuto, sulla base delle proposte pervenute dal C.D., esse devono essere deliberate dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 31

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AIGAP

L'AIGAP è retta da un Consiglio Direttivo (C.D.) costituito dai Presidenti di Sezione e da un numero di membri supplementari delegati dell'Assemblea dell'AIGAP di cui all'art.28, eletti

in seno all'assemblea stessa da un minimo di tre ad un numero massimo da decidersi di volta in volta nell'Assemblea Nazionale, che durano in carica tre anni.

Il C.D. nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario ed eventuali altri consiglieri con incarichi specifici.

Il C.D. rappresenta in persona del Presidente o del Vicepresidente designato, con firma disgiunta, l'Associazione a qualsiasi livello.

Il C.D., qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, può nominare tali, in sostituzione, altri membri dell'assemblea tra i primi dei non eletti. Nel caso vengano a mancare per dimissioni o altro i 2/3 dei membri del C.D., l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea dell'AIGAP entro tre mesi.

Il C.D. decade, altresì, se il bilancio non viene approvato e per deliberazione dell'assemblea dell'AIGAP.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- la realizzazione delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea;
- la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle sezioni;
- la formazione della conoscenza e la diffusione dell'AIGAP;
- l'esecuzione delle delibere assembleari.

Art. 32

PRESIDENTE NAZIONALE AIGAP

Il Presidente dell'AIGAP ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta l'Associazione moralmente e giuridicamente di fronte a terzi ed ha la rappresentanza in giudizio;
- provvede alle convocazioni del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.

La convocazione deve essere effettuata agli interessati con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono demandate a tutti gli effetti al Vicepresidente.

Art. 33

RIMBORSI SPESE E DIRETTORE TECNICO

L'opera dei consiglieri e dei Presidenti di sezione nonché dell'Associazione è gratuita così come quella eventuale ed occasionale dei soci e dei delegati. I Consigli Direttivi possono tuttavia disporre per il rimborso delle spese sostenute e da essi autorizzate su presentazione di pezze giustificative. Il C.D. potrà eventualmente nominare un Direttore Tecnico con il compito di gestire l'attività dell'AIGAP prevista dallo statuto e dal regolamento.

Art. 34

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il C.D. dell'AIGAP si riunisce con periodicità fissata dallo stesso C.D. o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 del Direttivo.

Al C.D. possono partecipare tutti i soci dell'associazione senza diritto di voto.

Art. 35

REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti sovrintende alla corretta gestione finanziaria dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea Nazionale ogni qualvolta questi rassegni le sue dimissioni o venga comunque a mancare la sua disponibilità.

Art. 36

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.

- Per far parte del Collegio è necessario aver maturato almeno 3 anni di anzianità di tesseramento all'AIGAP.
- Il Collegio è chiamato ad esprimere pareri a proposito di particolari situazioni e a giudicare, su denuncia del Presidente o anche in maniera autonoma, sulla condotta degli Associati.
- Il Collegio decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
- Il Collegio giudica inoltre su comportamenti di attività extra-associativa, ma che abbiano riflessi nell'ambito associativo.
- Le sanzioni che può irrogare sono ammonizione e biasimo.

Art. 37

AMMINISTRAZIONE

Il C.D. sovrintende l'attività patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, predispone i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione e coordina i dati amministrativi pervenuti dalle singole sezioni e le richieste di finanziamenti e contributi a terzi.

Art. 38

LOGHI

L'associazione è rappresentata graficamente dai loghi di cui all'allegato "A" raffiguranti in primo piano la figura di un Guardiaparco con un binocolo in mano con in secondo piano la silhouette di una conifera e di una latifoglia parzialmente sovrapposte, un uccello stilizzato e in profilo di un bacino idrico.

L'uso dei loghi di cui sopra è disciplinato dal Direttivo Nazionale e non può essere utilizzato da terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente Nazionale.

Art. 39

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.